COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GUI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica (305) 1

PRESIDENTE 1, 4

BUZZI, *Relatore* 1, 2, 3, 4

La seduta comincia alle 11,40.

MASCIADRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica (305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica ».

In sede di Ufficio di presidenza, si è raggiunto un accordo, in virtù del quale questa mattina la Commissione dovrebbe iniziare l'esame di questo disegno di legge. In proposito, debbo informare i colleghi che i prescritti pareri delle Commissioni I e V sono già stati espressi e sono favorevoli.

Ci siamo già anche accordati sul fatto che questa mattina la seduta sia dedicata all'esposizione del relatore onorevole Buzzi; al termine della seduta, poi, decideremo sull'ulteriore corso dei nostri lavori, tenendo conto di varie esigenze che sono state già avanzate.

L'onorevole Buzzi ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame ha – nella sua impostazione e nelle finalità che si propone – un chiaro significato interlocutorio nei confronti di una situazione di difficoltà che tutti riconosciamo esistere in materia di retribuzione del personale scolastico (potremmo dire di tutto il personale scolastico, quindi anche del personale amministrativo, almeno sotto certi profili; ma il provvedimento intende limitare il proprio esame al personale scolastico propriamente detto, insegnante e non insegnante).

Il carattere interlocutorio del provvedimento discende dal fatto che, nel testo stesso, fin dalle prime parole con cui si apre l'articolo 1, si fa esplicito riferimento all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado, come termine di validità delle provvidenze econo-

miche in ordine alle quali si intende legiferare. Il carattere interlocutorio è dunque riferito ad una situazione di difficoltà in materia retributiva del personale. Questa difficoltà si può certamente ricollegare alla situazione generale, ed allo stesso aumento del costo della vita: ciò, però, non giustificherebbe di per sé un provvedimento particolare per il personale docente. Bisogna invece dire che le accennate difficoltà vanno ricollegate piuttosto agli effetti che si sono prodotti in sede di attuazione della legge delega n. 249, modificata dalla successiva legge n. 775, in base alla quale, con il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1079, si è provveduto a stabilire nuovi stipendi e nuove tabelle di retribuzione per tutto il personale dello Stato. In quel contesto, cioè, sono stati mutati certi rapporti, sia interni alle categorie del personale della scuola, sia esterni tra il personale della scuola e le altre categorie, rapporti che indubbiamente rappresentavano delle importanti acquisizioni, alle quali avevano contribuito successivi provvedimenti, che possono essere anche individuati nelle leggi n. 165 del 1958 e n. 831 del 1961: provvedimenti legislativi mediante i quali si era riconosciuto al personale docente un elemento di differenziazione, sotto il profilo retributivo, rispetto al rimanente personale dipendente dallo Stato. Ulteriormente questo elemento di insoddisfazione derivante dall'applicazione del riassetto delle retribuzioni per il personale della scuola, si è accentuato in seguito all'approvazione del provvedimento che riguarda l'alta dirigenza dello Stato. È vero che, in ordine a quest'ultimo provvedimento, va precisato che esso riguarda solo 5 mila unità, là dove il personale direttivo dello Stato ammonta, nella sua globalità, a circa 20 mila unità; è indubbio però che certi riferimenti tra qualifiche della carriera direttiva dello Stato e qualifiche del personale della scuola possono indurre una legittima considerazione ed un legittimo motivo di insoddisfazione.

Questi elementi, ai quali mi sono ora riferito, in sostanza sono stati anche recepiti nel testo del disegno di legge-delega per il nuovo stato giuridico, all'articolo 3, in una formulazione che, a dire il vero, anche se esprime la volontà della maggioranza parlamentare che l'ha approvata, lascia molto insoddisfatto il mondo della scuola e prelude ad un dibattito parlamentare che certamente intorno a questo articolo sarà particolarmente vivace.

Tuttavia, già nel testo a suo tempo approvato dalla Camera dei deputati, si fa riferimento al ristabilimento di quei rapporti ai quali poc'anzi mi riferivo, dicendo che erano stati turbati.

Si aggiunga, inoltre, che nel corso degli ultimi tempi al personale della scuola sono state richieste nuove prestazioni, in parte legate alla sperimentazione di nuove forme di governo scolastico o di nuove forme didattiche, in parte richieste dalla stessa espansione scolastica. Per tutte queste ragioni, insieme alla considerazione che per altre categorie di dipendenti dello Stato si è provveduto con disposizioni particolari a rivedere determinate indennità preesistenti, il Governo ha proposto al Parlamento il presente disegno di legge, senza l'intenzione di prefigurare delle soluzioni definitive, giacché il provvedimento si muove nella logica degli attuali ordinamenti, ma con l'intenzione di venire più semplicemente incontro alle esigenze esistenti, in attesa dei provvedimenti definitivi.

Mi sembra importante, da un punto di vista politico, precisare che il provvedimento non deve essere pregiudizievole, preclusivo o in qualche modo condizionante in ordine alle scelte che dovranno essere adottate in materia di stato giuridico, e particolarmente riguardo alla formulazione dell'articolo 3 della legge-delega. Parimenti, va detto che questo provvedimento non dovrà in alcun modo ritardare l'approvazione del provvedimento ben più importante e determinante che è appunto quello relativo allo stato giuridico. Questa seconda preoccupazione è affiorata nel dibattito che la nostra Commissione ha affrontato durante la scorsa settimana, ma deve considerarsi ormai largamente superata dal momento che il gruppo democristiano ha chiesto l'applicazione della particolare procedura prevista nel regolamento per i progetti di legge approvati nella passata legislatura dalla Camera ma non definitivamente tradotti in legge. Pertanto, in base alle menzionate norme regolamentari, la Commissione dovrà, nei termini stabiliti dal nuovo regolamento, procedere all'espressione di un parere, dopo di che la competenza passerà all'Assemblea.

Qual è la coerenza del provvedimento? È quella di muoversi sul terreno rappresentato dalle indennità già esistenti, e precisamente l'indennità di direzione, per il personale direttivo, ed il compenso per prestazioni complementari inerenti alla funzione docente, per quanto riguarda il personale insegnante.

L'articolo 1 del provvedimento riguarda appunto il personale della scuola di ogni ordine e grado e si riferisce alle indennità di direzione ed al compenso per prestazioni complementari. La tabella con cui si conclude il

testo del disegno di legge indica la misura degli aumenti di queste stesse indennità. Attualmente il compenso per prestazioni complementari varia dagli insegnanti elementari ai tre ruoli della scuola secondaria e si muove dalle 7.000 lire per gli insegnanti di ruolo *A* alle 3.500 lire per quelli di ruolo *C;* tale compenso è rimasto invariato dal 1958.

Per quanto riguarda l'indennità di direzione vi sono degli aumenti considerevoli. Essa varia a seconda del numero delle scuole che costituiscono l'istituto e, per quanto riguarda gli ispettori scolastici, a seconda dell'anzianità della qualifica.

Il disegno di legge considera anche il personale non insegnante, ma limitatamente al personale delle segreterie delle scuole. Per questo personale non istituisce una indennità particolare, né può estendere le due indennità prima citate perché esse riguardano soltanto il personale direttivo e docente. Esso si limita a stabilire un *forfait* di ore straordinarie mensili possibili, dando in tal modo un compenso a questo personale e rendendo possibile un maggior numero di ore di lavoro straordinario.

Il testo del disegno di legge al nostro esame pone dei problemi che, come relatore, ho il dovere di registrare e di proporre all'attenzione della Commissione. Forse, a proposito dell'articolo 1, sarebbe opportuno precisare la formulazione, perché le parole: « ... sono aumentate, a decorrere dal 1° luglio 1972, secondo le tabelle allegate *A* e *B* » potrebbero indurre a ritenere che quelle siano le nuove retribuzioni e non che si tratta di un aumento rispetto alle indennità esistenti come è nella realtà delle cose. Si tratta di una semplice precisazione, ma importante.

Per quel che riguarda l'articolo 2, si pone invece una esigenza di chiarimento che ha una maggiore importanza. Occorrerà infatti procedere ad una nuova formulazione dell'articolo 2 in quanto in esso si fa riferimento al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione materna, elementare e secondaria; e se questa formulazione è esatta per quanto riguarda la scuola materna e la scuola secondaria, non lo è per quanto riguarda la scuola elementare, che non ha personale non insegnante nel senso proprio del termine. Infatti nella scuola elementare vi è del personale docente collocato in una particolare posizione in base alla legge n. 1213 del 1967, addetto cioè alle segreterie delle direzioni didattiche e degli ispettorati scolastici; esso mantiene la posizione giuridica, il trattamento economico e l'ordinamento di carriera del personale in servizio di insegnamento, pur essendo assegnato ad attività non didattiche. Inoltre, sempre in base alla legge 1213, si ha del personale collocato permanentemente fuori ruolo, che presta la propria attività nei provveditorati agli studi e presso lo stesso Ministero della pubblica istruzione, amministrazione centrale, con funzioni varie: talvolta di natura tecnica, altre volte di natura propriamente amministrativa. La legge che ho ricordato ha raggiunto lo scopo di risolvere l'annoso problema degli insegnanti elementari comandati, consolidando una certa situazione – quella degli insegnanti collocati permanentemente fuori ruolo – ed indicando dei campi di attività a cui poteva essere destinato del personale docente. Bisognerà rendere esplicito questo riferimento per non cadere in un equivoco.

A questo punto deve dire che la Commissione non può non farsi carico della situazione del personale amministrativo e, in modo particolare, del personale dei provveditorati agli studi soggetto ad una mole di lavoro tanto più gravoso in quanto le unità addette ai provveditorati sono del tutto insufficienti. Anche la recente legge delegata con la quale si è provveduto alla revisione degli organici del Ministero della pubblica istruzione non ha risolto il problema perché i tempi tecnici necessari per l'espletamento dei concorsi rimandano la effettiva disponibilità delle unità necessarie mentre aumenta la mole delle incombenze amministrative che incombono sugli uffici scolastici periferici. Una soluzione potrebbe essere quella di estendere queste indennità anche al personale non insegnante e amministrativo, però non vi è dubbio che una proposta del genere uscirebbe dal quadro secondo cui è ordinato questo disegno di legge, nel senso che si tratterebbe non di aumentare una indennità esistente ma di istituire una nuova indennità. Per questo motivo il Governo ha preferito adire la seconda via: quella di stabilire un maggior numero di ore straordinarie. Si tratta poi di vedere se per il personale specifico dei provveditorati, di cui non si fa menzione nel provvedimento, non sia possibile estendere la norma relativa al lavoro straordinario oppure creare uno specifico compenso. Nel segnalare tale problema alla Commissione, mi rendo conto che la soluzione di esso potrebbe essere la più coerente possibile con la natura del provvedimento, e dovrebbe essere valutato l'ammontare della relativa spesa. Desidero proporre questo problema all'attenzione dei colleghi affinché, nel corso del dibattito, se ne possano valutare le eventuali soluzioni. A proposito

del personale della scuola elementare di cui si dovrebbe far menzione all'articolo 2, va precisato che esso dovrebbe sempre esercitare l'opzione tra lavoro straordinario ed indennità prevista all'articolo 1 con la conseguenza che il lavoro straordinario cesserebbe quasi completamente poiché non offrirebbe alcun vantaggio economico.

Per quanto riguarda le tabelle, va rilevato che esse riflettono nella loro articolazione l'attuale ordinamento delle carriere del personale della scuola.

Naturalmente non mi sfuggono le opinioni largamente diffuse nel mondo sindacale e professionale della scuola, e quelle diffuse a livello politico in quanto espressioni dei vari gruppi. In particolare desidero riferirmi alla tesi affiorata nel corso del dibattito e sostenuta anche da emendamenti proposti dalla parte politica alla quale mi onoro di appartenere, secondo la quale si dovrebbe procedere ad una semplificazione di questo ordinamento delle carriere, stabilendo ad esempio un criterio di differenziazione in base al titolo di studio.

Però il problema che oggi si pone è quello di scegliere tra una tabella che, in sostanza, si riferisce agli ordinamenti attuali – e quindi si limita a mantenere quelle forme di allineamento oggi esistenti con le articolazioni che esse comportano, non solo tra personale direttivo e docente ma, all'interno del personale docente, tra un tipo e l'altro di scuola e, all'interno di ogni tipo di scuola, tra ruolo *A* e ruolo *B* – e una semplificazione della tabella stessa. In questa seconda ipotesi faccio notare che un qualsiasi processo di semplificazione non potrebbe non avere se non il significato di una anticipazione delle scelte che si dovranno adottare in sede di stato giuridico. Ed il fatto che la discussione sullo stato giuridico sia ormai imminente consentendoci quindi di rinviare a quel momento il discorso – cui personalmente attribuisco la massima importanza a causa delle sue motivazioni non soltanto di ordine economico ma relative ad un concetto della professione docente che ci porta a considerarla come unica, almeno in riferimento ad un'unica preparazione di livello universitario – sull'ordinamento retributivo del personale scolastico, mi induce a considerare la tabella possibile nella sua forma attuale e quindi idonea a consentire una soluzione immediata di carattere interlocutorio, come è stato detto all'inizio.

Alcune modificazioni potrebbero eventualmente riguardare la misura di queste indennità ai vari livelli, seppure non dovrebbero mutare l'impostazione di fondo del provvedimento; poiché non v'è dubbio che questa unificazione relativa ai professori di ruolo, non di ruolo, eccetera, ha un significato di anticipazione. Il relatore quindi non intende tanto dichiararsi contrario o favorevole alle soluzioni semplificatrici, quanto ritiene opportuno prospettare quella che è la coerenza del provvedimento e far presente alla Commissione che eventuali modificazioni cambierebbero totalmente la natura del provvedimento. Vorrei aggiungere soltanto che il disegno di legge al nostro esame è stato oggetto di conversazioni e di trattative tra le organizzazioni sindacali della scuola e il Governo. Mi auguro, che esso venga approvato nel più breve tempo possibile: e dicendo questo credo di interpretare, sulla base del dibattito svoltosi la settimana scorsa, l'opinione di tutti i gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO